



Progetto di legge n. 83/9^

“Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto
solidale (GAS), dei gruppi organizzati per la
domanda offerta, e la promozione dei prodotti
da filiera corta”

GIUGNO 2011

Relazione

La modernizzazione del sistema agro-alimentare ha favorito, negli ultimi decenni, la crescita ed il consolidamento di «filiere lunghe», vale a dire modalità di distribuzione dei prodotti dominate da imprese di grandi dimensioni che operano su mercati globali, nei quali la necessità di standardizzazione e di flessibilità di approvvigionamento ha portato all'omologazione delle culture produttive agricole e alla conseguente uniformità dei gusti e dei consumi, al deterioramento della diversità biologica e culturale, ed alla difficoltà per il consumatore di esercitare un controllo diretto sull'origine e sulle modalità di produzione di ciò che acquista e consuma.

Di recente, accanto a questi processi ed in conseguenza della crescente consapevolezza delle contraddizioni che ne sono scaturite, si sono avviate molteplici iniziative volte a ricondurre il prodotto al suo luogo di origine e a restituire visibilità ai produttori.

Nella maggior parte dei casi, queste iniziative assumono configurazioni organizzative «corte», radicate nel territorio e quindi legate alle sue risorse naturali, culturali e sociali, e fondate su concezioni diverse del produrre e del consumare.

Fra le esperienze più significative di accorciamento della filiera vanno ricordati, in questo contesto, i *farmer's market* (mercati contadini o mercatali) nati circa 20 anni fa negli Stati Uniti d'America, e i Gruppi d'Acquisto Solidale (GAS).

La filiera corta è quindi la modalità di distribuzione alimentare che prevede un rapporto diretto tra produttori e consumatori, singoli o organizzati, riducendo in tal modo non soltanto il numero degli intermediari commerciali, ma anche il prezzo finale. Gli acquisti possono avvenire tramite vendita diretta, mercatini, gruppi di acquisto, cooperative di consumo o commercio elettronico. La filiera corta permette inoltre al consumatore una migliore conoscenza delle qualità intrinseche del prodotto e di chi lo produce, oltre ad ottenere un prezzo vantaggioso per chi acquista ed una retribuzione equa per chi vende.

Oltre alle garanzie di qualità e risparmio, la filiera corta offre anche la possibilità di salvaguardare l'ambiente. È stato infatti stimato che un pasto medio percorre oltre 1.900 chilometri su camion, navi o aerei prima di arrivare sulla tavola. Quindi, nel momento in cui la distribuzione è ben organizzata e si raggiunge un volume minimo di prodotti tale da rendere efficienti anche i trasporti a corto raggio, l'utilizzo di prodotti di filiera corta, originari del territorio e a «chilometro zero», implica la considerevole riduzione di emissioni di gas nocivi (in termini di emissioni annue una tonnellata di anidride carbonica per famiglia) e di numerosi passaggi di imballaggio e confezionamento; consente inoltre un uso sostenibile delle risorse, allineandosi a quanto indicato dalla Strategia di Europa 2020, e la promozione di modelli virtuosi ed eco-compatibili di agricoltura locale, soprattutto quando il modello di produzione è basato sull'agricoltura biologica.

In questi ultimi anni, anche i consumatori italiani hanno mostrato un'attenzione sempre maggiore verso la filiera corta e i prodotti biologici. E' infatti in netta crescita il fenomeno dei GAS (Gruppi d'Acquisto Solidali) nati in Italia a metà degli anni '90. Nel 1997 nasce la rete dei Gruppi d'Acquisto, allo scopo di collegare tra loro i diversi gruppi, scambiare informazioni sui prodotti e

sui produttori, e diffondere l'idea dei Gruppi d'Acquisto. Questa esperienza è ora in fase di crescita, sia per la creazione di nuovi gruppi che per la sua visibilità. Ad oggi sono circa 780 i Gruppi di Acquisto Solidale registrati sul sito www.retegas.org. Molti GAS però non si sono registrati, per cui si stima che il numero di GAS presenti effettivamente in Italia sia all'incirca il doppio.

Il numero di famiglie che partecipa ad un GAS può variare molto da gruppo a gruppo, da 10 ad alcune centinaia per i gruppi più grossi. Mediamente si stima che ad un GAS partecipino 25 famiglie, corrispondenti a 100 consumatori. Secondo queste stime, il numero di persone che in Italia utilizzano i prodotti dei GAS sono circa 100.000, ovvero 25.000 famiglie. La spesa media per famiglia all'interno di un GAS è stimata intorno ai 2.000 euro all'anno.

I Gas hanno trovato riconoscimento istituzionale con la Legge 244/2007 (Legge finanziaria), che definisce le caratteristiche di un gruppo d'acquisto come soggetto associativo senza scopo di lucro, costituito al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione degli stessi, senza applicare alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

Ottimi risultati e un buon *trend* regionale sono le premesse per sostenere, come Regione Calabria, nuovi modelli di distribuzione già apprezzati dai consumatori italiani e per promuovere il consumo di prodotti alimentari a «chilometro zero», provenienti da filiera corta, biologici e solidali. Sostenere l'attività dei GAS regionali, riconoscere il loro ruolo di primo piano nella riduzione dei consumi inutili o eccessivi, nella valorizzazione, promozione e diffusione di prodotti provenienti dalle cooperative sociali, dal commercio equo-solidale e dalle cooperative e associazioni impegnate nella lotta alle mafie, è un passo importante da compiere.

L'obiettivo prioritario delle norme proposte è quello di incoraggiare l'acquisto di alimenti prodotti in ambito locale in cui devono essere consumati, anche attraverso un'informazione trasparente, puntuale ed efficace sul settore. Il testo normativo va quindi incontro all'evoluzione delle preferenze dei consumatori i quali, oltre a ricercare prodotti con prezzi più contenuti, sono particolarmente sensibili alle qualità nutrizionali, alla sicurezza, eticità ed eco-compatibilità degli alimenti. La presente proposta ha inoltre la finalità di valorizzare le piccole e medie imprese agricole, per lo più a conduzione familiare, che operano e vivono sul territorio regionale, preservandone l'identità e la sopravvivenza, contribuendo in tal modo al loro mantenimento sul territorio.

La soluzione legislativa tiene conto delle indicazioni provenienti dal partenariato economico e sociale. In particolare, sono state recepite le osservazioni dirette a valorizzare l'esperienza dei GODO (Gruppi Organizzati Domanda Offerta) e le interazioni tra realtà produttive agricole locali e mercati di consumo.

La legge consta di 9 articoli.

L'articolo 1 indica i principi che informano la legge.

L'articolo 2 stabilisce le finalità della legge, ovvero sostenere i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e i GODO (Gruppi Organizzati Domanda Offerta), e incentivare la filiera corta e la produzione di prodotti di qualità provenienti dalla produzione agricola regionale attraverso la concessione di contributi economici.

L'articolo 3 fornisce le definizioni di Gruppo di Acquisto Solidale, GODO, prodotto da filiera corta, prodotto a “chilometro zero” e prodotto di qualità.

L'articolo 4 prevede l'istituzione dell'elenco dei GAS e dei GODO e l'erogazione da parte della Regione Calabria di finanziamenti a fondo perduto per incentivare e sostenere l'attività di tali gruppi. L'indicazione degli interventi ammessi al finanziamento è demandata ad un apposito atto deliberativo della Giunta regionale.

L'articolo 5 indica le misure di sostegno che la Regione può concedere al fine di incrementare la vendita diretta di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero e di qualità provenienti da aziende agricole, singole o associate, ubicate nel territorio regionale.

L'articolo 6 prescrive le azioni che la Regione Calabria deve intraprendere per promuovere l'informazione e la conoscenza sull'attività dei GAS, sui mercati agricoli, sul consumo sostenibile e sull'educazione alimentare. Ai Gas e ai mercati dovrà essere dedicata un'apposita sezione del sito web istituzionale della Regione.

L'articolo 7 stabilisce le attività di controllo sull'attuazione della legge e le sanzioni derivanti dal mancato rispetto della stessa, rinviando esplicitamente a quanto previsto dall'articolo 7 della l.r. 14 agosto 2008, n. 29.

L'articolo 8 prevede la trasmissione, da parte della Giunta regionale, al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge, indicando in particolare le iniziative volte allo sviluppo, consolidamento e valorizzazione della filiera corta, delle produzioni di qualità, delle produzioni agricole a chilometro zero, e definendo il numero, l'incremento e la copertura territoriale dei GAS e dei GODO.

L'articolo 9 detta disposizioni di carattere finanziario relative agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, e l'entrata in vigore della stessa.

Proposta di legge n. 83/9^

“Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS), dei gruppi organizzati per la domanda offerta, e la promozione dei prodotti da filiera corta.

Art. 1 (Principi)

1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile quale strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini.

2. La Regione incentiva i produttori locali e la diffusione dei prodotti di qualità, come strumenti funzionali alla tutela dei consumatori, dell'ambiente ed espressione del principio di solidarietà.

Art. 2 (Finalità)

1. Nel rispetto dei principi previsti nell'art.1, la Regione sostiene i gruppi di acquisto solidale, di seguito denominati “GAS”, i Gruppi Organizzati Domanda Offerta di seguito denominati “Godo”, incentiva la filiera corta e la produzione di prodotti di qualità provenienti dalla produzione agricola regionale attraverso la concessione di contributi economici.

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) “gruppi di acquisto solidale” (GAS), i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, ad eccezione della copertura dei costi di gestione, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 266 della legge 24.12.2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008);
- b) GODO (Gruppi Organizzati Domanda Offerta): il gruppo organizzato di produttori e consumatori associati costituito allo scopo di promuovere l'incontro fra la domanda e l'offerta di prodotti biologici del territorio.
- c) "prodotti da filiera corta": i prodotti che prevedono modalità di distribuzione prevalentemente diretta dal produttore al consumatore;
- d) "prodotti a chilometro zero": i prodotti da aree di produzione agricole regionali, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale del 14 agosto 2008 n. 29 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali a chilometri zero);

- e) "prodotti di qualità": i prodotti agricoli ed agro-alimentari provenienti da coltivazioni biologiche, i prodotti tipici e tradizionali così come individuati e regolamentati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 4

(Istituzione dell'elenco dei GAS e dei GODO)

1. La Regione istituisce presso il dipartimento agricoltura un elenco regionale dei GAS (gruppi di acquisto solidale) e dei GODO (Gruppi Organizzati Domanda Offerta).
2. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di iscrizione agli elenchi, tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente legge.
3. Per incentivare e sostenere l'attività dei GAS e dei GODO, la Regione contribuisce attraverso erogazioni a fondo perduto, fino ad un massimo di € 5.000 all'anno, per ciascun gruppo d'acquisto o organizzato.
4. Per accedere al beneficio, il Gruppo d'acquisto solidale o il GODO devono essere iscritti all'elenco regionale.
5. L'atto deliberativo della Giunta regionale di cui al comma 2 determina, altresì, gli interventi ammessi al finanziamento, tenendo conto, nella individuazione dei beneficiari, dei seguenti criteri prioritari:
 - a) dimostrazione dell'avvenuto scambio;
 - b) preferenza per l'agricoltura biologica, agricoltura sociale;
 - c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della presentazione della domanda di contributo;
 - d) numero minimo e massimo di partecipanti al gruppo;
 - e) corrispondenza tra entità del contributo erogato e numero degli aderenti ai GAS e GODO;
 - f) acquisto presso forme organizzate della produzione agricola e zootecnica calabrese (associazioni di produttori, cooperative, consorzi, ecc.) o attraverso modalità di certificazione partecipata;
 - g) capacità di creare reti e aggregazioni fra i soggetti individuati nella presente legge.

Art. 5

(Misure di sostegno)

1. Per pubblicizzare l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali, alle imprese è assegnato un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera di Giunta regionale.
2. Per incrementare la vendita diretta di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero e di qualità, provenienti dalle aziende agricole, singole o associate, ubicate nel territorio regionale, la Regione concede contributi per sostenere le attività di avvio per la realizzazione di mercati riservati agli imprenditori agricoli locali per la vendita diretta (farmer's markets o mercato del contadino).

3. Una percentuale dei contributi annualmente disponibili è utilizzata per i mercati con prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica certificata.

Art. 6
(Azioni di informazione)

1. La Regione promuove azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli presso i consumatori e delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita attraverso:

- a) la promozione di campagne di informazione e di comunicazione relative ai Gruppi di acquisto solidale e ai GODO esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti da filiera corta e dei prodotti di qualità;
- b) la promozione di incontri tematici sul consumo sostenibile, su specifici prodotti di uso comune, sia alimentari che non, e su ogni argomento che stimoli e diffonda il consumo critico e consapevole.

2. La Regione realizza sul sito web istituzionale un'apposita sezione dedicata ai mercati agricoli e agli eventi connessi alla materia oggetto della presente legge che si svolgono nella Regione.

Art. 7
(Attività di controllo e sanzioni)

1. Per le attività di controllo e sanzioni si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29.

2. La Regione Calabria si avvale delle proprie strutture regionali per i controlli inerenti la qualità dei prodotti distribuiti attraverso i Gruppi di acquisto solidale e i GODO.

Art. 8
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della stessa legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni in merito a:

- a. iniziative attuate per lo sviluppo ed il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni agricole locali;
- b. diffusione e caratteristiche distintive delle iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni agricole a chilometri zero, delle produzioni di qualità e di filiera corta;
- c. numero, incremento e copertura territoriale dei GAS e dei GODO;
- d. quantità delle domande presentate dai GAS e dai GODO;
- e. quali iniziative sono state attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche dei prodotti agricoli di qualità.

Art. 9
(Norma finanziaria)

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'approvazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2011 in euro 150.000,00 è garantita dalle risorse finanziarie allocate all'U.P.B. 8.1.01.01 (capitolo 7001101) ed all'U.P.B. 8.1.01.02 (capitolo 7001201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, rispettivamente per l'importo di euro 50.000,00 ed euro 100.000,00.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita U.P.B. della spesa del bilancio 2011.

3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10, legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge dalla Regione Calabria.